



Deliberazioni del Commissario Prefettorio

8° 1  
 Tariffa per l'ap-  
 plicazione Cassa  
 Bestiame per  
 l'esercizio 1919

L'anno milenovecentodiciannove, il giorno quattro del mese di Dicembre, il Commissario Prefettorio signor Tolpari Sietto, reggente provvisoriamente l'amministrazione comunale di Gandonato Val di Comino, nominato con decreto del Signor Prefetto di Caserta in data 19 ottobre 1919 ai termini e per gli effetti di cui agli articoli 321 della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con R. Decreto 4 febbraio 1915 n° 128; primo, terzo comma, e 127 del Regolamento 12 febbraio 1911 n° 237 per l'esecuzione dell'annidetta legge, assistito dal Segretario del Comune signor Giordano Sietto;

8° 190  
 Visto per ratifica  
 bra 18/11 1919  
 Il sottosegretario  
 f. Burchi

Visto l'articolo 116 del Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. Decreto 12 febbraio 1911 n° 237 e la legge 15 luglio 1906 n° 383, non che il Regolamento Provinciale per l'applicazione della tassa Bestiame approvato con R. Decreto 23 maggio 1907;

Letto l'articolo 140 della legge comunale e provinciale vigente;  
 "Coi poteri del Consiglio" d'urgenza

Delibera

Applicare per l'esercizio 1919 la seguente Tariffa per la Cassa Bestiame:

- Cavalli L. 8.00 - Cavalli da lusso per comodità personale L. 20.00 - Buledri oltre l'anno e sino a tre L. 4.00 - Muli L. 6.00 - Asini L. 3.00 - Buledri oltre l'anno e fino a due L. 2.00 - Bovi e tori L. 6.00 - Vacche L. 5.00 - Vitelli d'ambo i sessi oltre l'anno fino a due L. 3.00 - Pecore L. 1.00 - Capre e montoni L. 4.00 - Maiali L. 1.50 - Allevati suini oltre il terzo mese dalla nascita e fino al sesto L. 0.75.

In continuazione

Il Commissario Prefettorio

8° 2  
 Norme per il ri-  
 conoscimento della  
 qualità di povero.

Visto l'articolo 17 del Regolamento Generale Sanitario 19 luglio 1906 n° 466, con il quale si stabilisce che la Giunta Comunale deve deliberare l'elenco dei poveri dimoranti nel comune ammessi all'assistenza sanitaria gratuita in base a norme prestabilite;

Letto l'articolo 16 del succitato Regolamento col quale si prescrive che devono stabilirsi le norme per il riconoscimento della qualità di povero;

Letto l'articolo 140 della legge comunale e provinciale vigente;

"Coi poteri del Consiglio" d'urgenza

Delibera

Le seguenti norme per il riconoscimento della qualità di povero:

- 1). Deve ritenersi povero colui che per avanzata età, o per malattie croniche e incurabili è a lavoro proficuo, purchè non possieda beni di fortuna e sia solo, non avendo persone obbligate per legge a mantenerlo;
- 2). Chi vive esclusivamente del proprio lavoro;
- 3). Chi paga un'imposta erariale non superiore a lire Cinque, od una tassa comunale non superiore a lire Dieci, purchè la Giunta non ritenga del benessere generale dell'individuo o famiglia.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto dal Commissario e dal Segretario.

Il Commissario Prefettorio  
 S. Tolpari

Il Segretario  
 [Signature]